



DELIBERA N. 525

7 luglio 2021.

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal RTI GE.U.S. Srl (capogruppo) – Concessione della gestione dei servizi cimiteriali presso il cimitero di Specchia (LE) per la durata di 5 anni – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 130.138,40 – S.A.: Comune di Specchia (LE).

PREC 124/2021/S

Riferimenti normativi

Art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Procedura aperta tramite MePA – Concessione gestione servizi cimiteriali – Riscossione canoni lampade votive – Iscrizione camerale per le attività oggetto di affidamento – Requisiti di idoneità – Confronto tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto di appalto – Valutazione in concreto

Massima

Non massimabile

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 7 luglio 2021

DELIBERA



VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0037732 del 10.5.2021, con la quale il RTI GE.U.S. Srl (Capogruppo) - I.L.V.C. IMPIANTI ELETTRICI SRL (Mandante) contesta l'esclusione dalla gara in oggetto, disposta dalla Stazione appaltante per l'asserita assenza del requisito di cui al punto 3.2.a) del Disciplinare, ovvero *«la mancata iscrizione dell'impresa GE.U.S. – GENERAL UTILITY SERVICE S.R.L. nel registro per le imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria "Riscossione canoni lampade votive"»;*

CONSIDERATO, più specificamente, che dal verbale di gara n. 1 del 7.5.2021 si apprende la motivazione completa dell'esclusione, di seguito riportata: *«Si è rilevata, quindi, l'assenza del requisito di cui al punto 3.2 del Disciplinare di gara in relazione a quanto disposto dall'art. 83, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Si mette in evidenza, a tal fine, che l'A.N.A.C., in linea con la giurisprudenza e con il proprio orientamento consolidato, ha considerato che i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.a) del Codice, avendo carattere personale ed esprimendo uno status dell'operatore economico, non essendo attinenti all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone né all'obiettiva qualità dell'adempimento delle prestazioni, non possono essere oggetto di avvalimento. Inoltre, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l'Autorità ha espresso in generale l'orientamento secondo cui i requisiti devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata (parere di precontenzioso n. 36 del 26/02/2014; parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 269 del 14/03/2018)»;*

CONSIDERATO che l'istante ritiene illegittima l'esclusione, atteso che, come si legge nell'istanza, *«Nel precisare che il servizio di riscossione del canone lampade votive consiste nel riscuotere direttamente da parte dei cittadini di importi a seguito di prestazioni svolte, lo stesso rientra nella categoria dei servizi cimiteriali e manutenzione di impianti elettrici (iscrizioni CCIAA possedute da entrambe le imprese costituendo il R.T.I.)»;*

PRESO ATTO che la Stazione appaltante non ha partecipato al contraddittorio, non avendo presentato alcuna memoria controdeduttiva o prodotto alcuna documentazione relativa alla gara in contestazione e che quindi il presente parere è espresso sulla base dell'esposizione dei fatti fornita dall'odierno istante e della documentazione di gara reperita sul profilo di committente;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 20.5.2021;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO che il Disciplinare di gara al punto 3.2.a), in merito ai requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione, prevede appunto l'*«iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria di cui all'oggetto dell'appalto, ovvero Servizi cimiteriali e riscossione canoni lampade votive»;*

RILEVATO che dalla visura camerale, relativamente alla descrizione dell'oggetto sociale della società GE.U.S. Srl, tra le attività esercitate risulta espressamente annoverata anche la "gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione) delle luci votive" e che quest'ultima non potrebbe neppure in ipotesi ritenersi non adeguata per la prova del requisito in esame posto che nel certificato camerale della società aggiudicataria siffatta descrizione risulta anche più generica (nella specie "Gestione di lampade votive");

RITENUTO che non possa, in ipotesi, neppure attribuirsi particolare rilievo, ai fini della valutazione del requisito di idoneità in discussione, alla circostanza che l'impresa aggiudicataria – a differenza della



società istante – vanti la gestione dei servizi cimiteriali, compresa la riscossione dei canoni delle lampade votive, come “attività prevalente”, considerato che tale prevalenza risulta formalizzata solo a far data dal 2.1.2021 e quindi da un lasso di tempo troppo breve per poter assurgere ad elemento di prova di una conclamata esperienza imprenditoriale nel settore in questione;

RITENUTO, pertanto, che non appare comprensibile il contestato motivo di esclusione poiché risulta *per tabulas* il possesso del richiesto requisito da parte della società istante;

CONSIDERATO in ogni caso che, se da un lato è vero che l'utilità sostanziale dell'iscrizione camerale è quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico, dall'altro la corrispondenza contenutistica (tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l'oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste), sebbene non debba intendersi nel senso di una perfetta e assoluta sovrapposibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti), va accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. L'interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l'accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (v. Cons. di Stato, sez. V, 15.11.2019 n. 7846 e analoga giurisprudenza ivi citata);

RITENUTO, conseguentemente, che l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla *lex specialis* e con l'oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto e che nel caso di specie, anche a prescindere dall'effettiva presenza nel certificato camerale dell'attività in contestazione, l'esame globale delle suddette risultanze descrittive porterebbe comunque a concludere per la sussistenza in capo alla società istante, quantomeno in concreto, del requisito di idoneità professionale richiesto;

RILEVATO, inoltre, che alla procedura di gara hanno partecipato solo 3 concorrenti, dei quali due, tra cui l'odierno istante, sono stati esclusi con la medesima motivazione, e che ciò ha comportato l'affidamento della concessione all'unica società rimasta in gara (come risulta dal Verbale n. 2 del 11.5.2021), ovvero alla ditta Appalti Multiservice Srl, la quale risulta anche essere l'affidataria uscente dei medesimi servizi, a seguito di apposita gara bandita nel 2018, in cui tale società era stata l'unica offerente;

RITENUTO, quindi, che, ai fini delle presenti censure e delle determinazioni conseguenti di competenza dell'Amministrazione committente, debba valere, nel caso di specie, anche la considerazione che l'immotivata esclusione del RTI istante ha sortito un impatto particolarmente rilevante sulla concorrenza, atteso che già alla prima gara del 2018 aveva partecipato solo la società risultata aggiudicataria e che la procedura in esame, svoltasi di fatto anch'essa senza alcun confronto concorrenziale (non è un caso, infatti, che il canone annuale posto a base d'asta sia esattamente quello offerto dall'aggiudicataria



medesima nella prima gara), consentirebbe il protrarsi di tale anomalia per tutti e 5 gli anni di durata prevista della concessione,

il Consiglio

ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che l'esclusione della società istante dalla procedura di gara in oggetto sia viziata da un manifesto errore commesso dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla valutazione circa il possesso del requisito di cui al punto 3.2.a) del Disciplinare da parte della società GE.U.S. – General Utility Service Srl e, dunque, limitatamente alle questioni esaminate, illegittima.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente